

N. **2679**-novies

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOAN**)

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e altre dispo-
sizioni in materia di rappresentanza militare

Presentato il 23 ottobre 2014

*(Già articolo 21, commi da 16 a 20, del disegno di legge n. 2679 – Stralcio disposto
dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento,
e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014)*

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1-20.

.....
.....
.....

ART. 21.

(Pubblico impiego).

1-15.

.....
.....

16. L'articolo 872 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è abrogato.

17. L'articolo 873, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando il numero complessivo massimo di trentadue rappresentanti, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

18. L'articolo 874, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il numero complessivo massimo di centoventi rappresentanti, la composizione del COIR deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

19. All'articolo 935, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le parole: « un rappresentante ogni 250 elettori » sono sostituite dalle seguenti: « un rappresentante ogni 500 elettori ».

20. A decorrere dall'anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio, non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

ARTT. 22-47.

.....
.....
.....

€ 1,00



17PDL0026250